



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-113.0.0.-43

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di Maggio il sottoscritto Bisso Gianluca in qualita' di dirigente di Direzione Personale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AD AVVOCATO ESTERNO NEL GIUDIZIO PROPOSTO AL TAR LIGURIA DA AVVOCATI DELLA CIVICA AVVOCATURA CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 24.02.2017

Adottata il 02/05/2017
Esecutiva dal 05/05/2017

02/05/2017	BISSO GIANLUCA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-113.0.0.-43

OGGETTO CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AD AVVOCATO ESTERNO NEL GIUDIZIO PROPOSTO AL TAR LIGURIA DA AVVOCATI DELLA CIVICA AVVOCATURA CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 24.02.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Premesso che in data 24.02.2017 è stato notificato da Avvocati della Civica Avvocatura al Comune di Genova un ricorso al TAR Liguria avverso le modifiche regolamentari riguardanti i criteri di determinazione dei compensi professionali, nonché l'atto datoriale con il quale sono state approvate le schede di valutazione del rendimento degli Avvocati ai fini della liquidazione dei medesimi compensi;

Considerato che non sussistono i presupposti perché gli avvocati non ricorrenti della Civica Avvocatura possano assumere la difesa in giudizio dell'Ente in ragione della materia trattata che coinvolge tutti gli avvocati e della stretta colleganza che intercorre tra di loro e che è, pertanto, necessario incaricare della difesa un professionista esterno;

Visto l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii"...in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali";

Considerato:

- che la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che in ossequio a quanto richiesto dall'art. 4 sopra citato, pur trattandosi di incarico relativo a specifico affare per il quale il Consiglio di Stato con sentenza 2730 del 11 maggio 2012 si è pronunciato consentendo l'affidamento diretto in quanto prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229 cod. civ., ai fini dell'affidamento di cui si tratta, si è esperita un'indagine di mercato per la selezione del professionista avvocato da incaricare della rappresentanza legale nel su indicato giudizio, consistente nell'invito rivolto a due avvocati del foro di Genova a presentare la loro migliore offerta a ribasso per l'espletamento del servizio;

Precisato che il numero ristretto dei professionisti cui è stato rivolto l'invito è determinato sia dalla tipologia della causa di cui è questione che ha richiesto di individuare professionisti con esperienza su tematiche trasversali tra il diritto amministrativo ed il diritto del lavoro, sia in ragione del fatto che molti avvocati del foro genovese risultano patrocinatori di cause nei confronti del Comune di Genova e si troverebbero quindi incompatibili ad assumerne la difesa nella causa di cui è questione;

Considerato inoltre che, anche a voler ricondurre detto incarico nell'ambito del citato codice dei contratti pubblici, l'art. 36, comma 2, lettera a) dello stesso codice dispone che per gli affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000 euro si procede con le modalità dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Preso atto che, nel termine indicato del 31.3.2017, è pervenuta una sola offerta da parte dell'avv. Paolo Pugliese dello studio Pugliese con sede in Genova, Via XX Settembre 8/16, per il patrocinio legale del citato procedimento, trasmessa con nota del 28.03.2017, per l'ammontare di € **6.000,00** oltre accessori di legge che si allega quale parte integrante del provvedimento;

Ritenuto che, alla luce dei parametri giudiziari forensi e considerata la natura della causa, detto importo risulta congruo in relazione all'intera attività professionale che dovrà essere resa nel giudizio in questione a difesa dell'operato del Comune;

Visto che l'Avv. Paolo Pugliese ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di cui sopra dichiarando, altresì, di non trovarsi in situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi e/o di incompatibilità con il Comune di Genova;

Ritenuto, pertanto, di poter conferire all'Avv. Paolo Pugliese dello studio Pugliese con sede in Genova, Via XX Settembre 8/16, l'incarico di difendere il Comune di Genova nel giudizio nanti il TAR Liguria di cui in premessa, impegnando a tal fine la somma di € **8.754,72=**, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, quale fondo globale necessario al pagamento del compenso professionale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 2.05.2017, immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017/2019;

Considerata l'urgenza di dover approntare la difesa per il Comune in detto giudizio stante la prossima scadenza del termine processuale dei sessanta giorni dalla notifica del ricorso entro il quale il Comune si deve costituire

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

IL DIRIGENTE

d e t e r m i n a

- 1) di conferire, per le causali di cui in parte motiva, all'Avv. Paolo Pugliese dello studio Pugliese con sede in Genova, Via XX Settembre 8/16, l'incarico di difendere il Comune di Genova nel giudizio nanti il TAR Liguria di cui in premessa;
- 2) di impegnare, pertanto, a favore dello studio Pugliese (CB 51537) l'importo complessivo di di € **8.754,72=** , al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, al cap. 2293 "oneri straordinari e somme urgenze" Pdc 1.10.99.99.999 del Bilancio 2017 (Impe 2017/6506);
- 3) di dare atto che il presente impegno si riferisce a spesa necessaria ad evitare che siano arrecati pregiudizi all'ente quali potrebbero derivare dalla mancata costituzione nel giudizio di cui trattasi;
- 4) di provvedere, quando ne ricorreranno i presupposti ed a fronte dell'emissione di fattura elettronica, alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1 Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 5) di dare atto che l'impegno è stato assunto nei limiti dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Gianluca Bisso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-113.0.0.-43

AD OGGETTO

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AD AVVOCATO ESTERNO NEL
GIUDIZIO PROPOSTO AL TAR LIGURIA DA AVVOCATI DELLA CIVICA AVVOCATURA
CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 24.02.2017


**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Giovanni LIBRICI)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

STUDIO PUGLIESE
info@studiopugliese.com
<http://www.studiopugliese.com>
C.F e P.I. 01036740106
fondato nel 1975
dall'Avv. ANTONIO L. PUGLIESE

Avv. PAOLO PUGLIESE
paolopugliese@studiopugliese.com
Avv. PAOLA RUSSO
paolarusso@studiopugliese.com
Avv. ANGELA SERRA
angelaserra@studiopugliese.com
Avv. FRANCESCA GUADAGNA
francescaguadagna@studiopugliese.com
Avv. MARCO BURATTI
marcoburatti@studiopugliese.com
Dr. Patr. FILIPPO NOCETO



Genova, 28\3\2017

Spett.le COMUNE DI GENOVA
alla c.a. del dr. GIANLUCA BISSO

Oggetto: preventivo per giudizio TAR Liguria Allasia + 9 \ Comune di Genova

Faccio seguito all'incontro di ieri.

Ho approfondito i temi del contenzioso ed a mio avviso sussiste la giurisdizione del Giudice del lavoro .

Si veda a riguardo :

Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 29-07-2016, n. 15820

Comune di Montelepre c. P.D.

Sussiste la **giurisdizione** del **giudice** ordinario in relazione alla controversia promossa dal pubblico dipendente ed avente ad oggetto la richiesta disapplicazione di un **atto** di macro-**organizzazione**, quale **atto** presupposto, al solo fine di sottrarre fondamento ai successivi atti di gestione del rapporto di **lavoro** ritenuti lesivi. In tal caso il petitum

16121 GENOVA
Via XX Settembre 8/16
Tel. 010 8391183 – 010 839152
Fax 010873678

sostanziale non attiene alla legittimità in via immediata e diretta del provvedimento di macro-*organizzazione*, ma alla concreta gestione del rapporto di *lavoro* ed alla correlativa rimozione del provvedimento ritenuto lesivo, rispetto al quale il precedente *atto* di macro-*organizzazione* ne costituisce l'*atto* presupposto.

FONTI

Massima redazionale, 2016

Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 29-07-2016, n. 15820

Comune di Montelepre c. P.D.

Sussiste la *giurisdizione* del *giudice* ordinario in relazione alla controversia promossa dal pubblico dipendente ed avente ad oggetto la richiesta disapplicazione di un *atto* di macro-*organizzazione*, quale *atto* presupposto, al solo fine di sottrarre fondamento ai successivi atti di gestione del rapporto di *lavoro* ritenuti lesivi. In tal caso il petitum sostanziale non attiene alla legittimità in via immediata e diretta del provvedimento di macro-*organizzazione*, ma alla concreta gestione del rapporto di *lavoro* ed alla correlativa rimozione del provvedimento ritenuto lesivo, rispetto al quale il precedente *atto* di macro-*organizzazione* ne costituisce l'*atto* presupposto.

FONTI

Massima redazionale, 2016

Allego per quanto occorrer possa la motivazione per esteso del menzionato precedente.

Tanto potrebbe dare al Comune la possibilità di paralizzare l'azione con un regolamento preventivo di giurisdizione (il relativo preventivo potrebbe essere di 4.000 € oltre accessori


di legge (1200 € per la fase di studio , 1300 per quella decisionale , 1500 per quella decisoria, assumendo un valore indeterminato e usando la tariffa pressoché ai minimi).

Il difetto di giurisdizione si può naturalmente eccepire anche al TAR. Il preventivo per tale giudizio (di valore indeterminato ma certamente marcato e di complessità non indifferente) è il seguente:

Fase di studio 1500 € ; fase introduttiva 1500 € fase di trattazione 1000 € e fase decisionale 2000 € per un totale di € 6000,00 oltre accessori di legge .

Resto a disposizione per ogni chiarimento eventualmente necessario e porgo i migliori saluti

Avv. Paolo Pugliese



[Faint handwritten notes, possibly a list of items or amounts, including the number 1500.]

